

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto:	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - EX ARTT. 164 E SS - DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA (INGLESE) E DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE A FAVORE DEGLI STUDENTI DELL'ATENEO
Valore:	€ 210.000,00 =(IVA esclusa)
Procedura adottata:	negoziata ai sensi dell'art.36 co.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
Determina a contrarre:	Deliberazione n.514/2018/CdA del 23/10/2018
Criterio di aggiudicazione:	offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co.4 del D.lgs. 50/16
Codice Identificativo Gara - CIG:	770890774C
RUP - Responsabile Unico del Procedimento:	Dott.ssa Cinzia Corti – Capo Ufficio per la Promozione Internazionale e la Formazione Linguistica
UOR – Unità Operativa Responsabile:	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza e-mail: centrale.committenza@unimib.it
Referente/i pratica:	Dott. Andrea Ambrosiano - tel. +390264486069 Dott.ssa Elisabetta Stefanoli- tel. +390264485363

Premessa

L'Università mediante la presente procedura intende affidare in concessione ad un unico operatore economico la gestione del servizio in oggetto, rappresentato dall'attività di formazione e di somministrazione delle prove volte ad ottenere una delle certificazioni accreditate da questo Ateneo - riportate nella tabella allegata al presente Capitolato, di cui costituisce parte integrante (**ALLEGATO 1**) - allo scopo di offrire ai propri studenti che ritengano di aderire, corsi di *general english*, consentendo il miglioramento delle competenze e abilità linguistiche. Tutte le attività si terranno all'interno degli spazi dell'Ateneo.

Al termine dei corsi gli studenti frequentanti che lo riterranno, dovranno avere la possibilità - senza costi ulteriori rispetto alla quota di iscrizione al corso già versata - di iscriversi e sostenere l'esame per l'ottenimento di una delle certificazioni incluse nell'elenco di quelle accreditate da questo Ateneo.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.lgs. 50/2016, ad un unico operatore economico di un servizio - destinato agli studenti dell'Ateneo - di formazione linguistica (inglese generale) e di certificazione delle competenze acquisite.

Il servizio è da intendersi comprensivo di valutazione della preparazione iniziale dei discenti, attività formativa nonché attività di certificazione come in premessa illustrata.

Potranno fruire del servizio di formazione e certificazione *de qua* gli studenti regolarmente iscritti a corsi di studio, anche *post lauream*, attivati presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, previa formalizzazione dell'iscrizione e versamento della relativa quota (a carico dei singoli studenti).

Il servizio è destinato a soddisfare le esigenze di un'utenza il cui volume, presunto e non garantito, è stimato in 300 unità circa per ciascuno dei due anni di vigenza contrattuale. L'attività formativa si svolgerà all'interno dei locali messi a disposizione dall'Ateneo, successivamente individuati in base alle concrete esigenze del caso.

Il Concessionario sarà tenuto ad avviare le attività oggetto della presente procedura in presenza di un numero complessivo minimo di iscritti pari a 15 unità.

Art. 2 – Durata del contratto

Il servizio oggetto della presente procedura avrà durata biennale e comporterà l'effettuazione delle attività sotto descritte in due distinti cicli, da svolgersi rispettivamente nell'anno accademico in corso e nell'a.a. 2019/20.

Art. 3 – Caratteristiche minime e organizzazione del servizio

Le caratteristiche e l'organizzazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. l'Aggiudicatario dovrà organizzare e gestire, presso i locali assegnati dall'Ateneo, un test di verifica del livello di conoscenza iniziale della lingua inglese di ciascun discente, al fine di garantire l'omogeneità nella composizione delle classi;
- b. l'Aggiudicatario dovrà successivamente presentare alla Stazione appaltante un piano delle attività contenente, per ciascuna tipologia di corso, il numero di classi, il livello di ciascuna classe –

determinato sulla base delle risultanze del test di cui al punto precedente – il calendario delle lezioni concordato con l'Università, il nominativo degli insegnanti che terranno le lezioni e il programma didattico per ciascuna tipologia di corso;

c. gestione diretta, da parte dell'operatore economico, delle procedure di iscrizione, compresa la ricezione diretta delle quote versate dagli studenti, senza coinvolgimento pertanto degli uffici dell'Ateneo nello svolgimento di tali operazioni;

d. le classi verranno composte da un minimo di 15 a un massimo di 20 studenti, salvo diverso successivo accordo;

e. i corsi dovranno essere tenuti, presso i locali dell'Ateneo, da insegnanti madrelingua.

Gli insegnanti dovranno altresì essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA);

- Diploma in English Language Teaching (DELTA);

- altra certificazione che attesti un analogo livello di competenza.

Il numero minimo di insegnanti con contratto di lavoro subordinato o di collaborazione dovrà essere conforme a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, e comunque in numero non inferiore a 4 unità.

f. ciascun ciclo di corso dovrà comporsi – per ognuno dei due anni di vigenza contrattuale – di un minimo di n.18 incontri/lezioni della durata di due ore e trenta minuti cadauno, per un totale minimo di n. 45 ore, che dovranno svolgersi tendenzialmente entro il mese di maggio, preferibilmente nella fascia oraria meno impegnata da lezioni curriculari (dalle ore 17.00 alle ore 19.30);

g. l'Aggiudicatario dovrà rilasciare, terminato il percorso formativo di almeno 45 ore, un attestato di frequenza a coloro che abbiano frequentato almeno l'80% della durata complessiva del corso;

h. l'Aggiudicatario dovrà altresì tenere, presso i locali dell'Ateneo, una sessione d'esame - riservata agli studenti dell'Ateneo che hanno utilmente frequentato le lezioni e che riterranno di formalizzare l'iscrizione a tale esame - volta al rilascio di una delle certificazioni accreditate presso il nostro Ateneo. Si precisa che anche tale attività sarà ricompresa nella quota di iscrizione – da ritenersi pertanto onnicomprensiva delle prestazioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto - già versata dallo studente per l'iscrizione ai corsi. L'Aggiudicatario non potrà pertanto pretendere dai discenti il versamento di ulteriori oneri legati all'iscrizione a tale attività di esame e di certificazione. Tali sessioni d'esame sono finalizzate al rilascio unicamente delle certificazioni di cui alla “Tabella delle certificazioni linguistiche accettate dall'Ateneo per la lingua inglese” pubblicata sul sito web d'Ateneo alla pagina

<https://www.unimib.it/sites/default/files/segreteria%20studenti/2017-09-29%20Tabella%20inglese%20%20%281%29.pdf>

e riportata in allegato altresì al presente Capitolato (**Allegato 1**).

Art. 4 – Varianti

Potranno essere introdotte varianti o modifiche al contratto di fornitura nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/16.

Rimane riservata all'Università l'insindacabile facoltà di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell'esecuzione della fornitura che non comportino aumento dell'importo contrattuale.

Art. 5 – Calendario delle attività

Il calendario delle attività di verifica e formative sarà concordato tra la Stazione appaltante e la Società aggiudicataria con congruo anticipo rispetto all'avvio delle attività medesime; parimenti do-

vranno essere concordate eventuali modifiche d'orario o di giorno. A tal fine dovrà essere consegnato il calendario delle lezioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.3 lettera b, comprensivo della/e data/e di svolgimento della sessione d'esame, di cui al precedente art.3 lettera h.

Art. 6 – Valore stimato del contratto e base d'asta a ribasso

Trattandosi di affidamento in concessione, il corrispettivo del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso; pertanto esso non comporta oneri economici a carico dell'Università, fatta salva la messa a disposizione degli spazi necessari, ma soltanto a carico degli utenti del servizio stesso.

Il valore stimato del contratto, presunto e non garantito, è di € 210.000,00 (IVA esclusa se dovuta). Tale valore è determinato dal prodotto fra il costo unitario di iscrizione fissato a base d'asta, pari a € 350,00, e il numero di studenti, presunto e non garantito, che complessivamente si prevede possano effettuare l'iscrizione nel corso del biennio (n. 600). L'importo effettivo del contratto, presunto e non garantito, sarà determinato sulla base del ribasso formulato dall'aggiudicatario. Tale importo si intende comprensivo di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato, nonché degli oneri correlati all'effettuazione della prestazione contrattuale stessa.

Art. 7 – Penali

Fatta salva l'ipotesi di sussistenza di causa di forza maggiore, in conseguenza di un qualunque inadempimento contrattuale (quali, a titolo meramente esemplificativo: mancato rispetto del calendario concordato con la Stazione appaltante; mancata erogazione delle previste ore di formazione) l'Università potrà applicare penali di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale complessivo a seconda della gravità dell'inadempimento.

La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla quale l'impresa avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l'Università provvederà ad incamerare l'importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo, l'Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

E' ammessa la cessione del credito, subordinatamente all'autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il Concessionario do-

vrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo 1 – 20126 - Milano, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L'Università autorizzerà o meno la cessione medesima, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima verifica verrà effettuata, al momento dell'effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.

Art. 9 - Forza maggiore

Nel caso in cui il Concessionario, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Università.

Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell'esecuzione superiore a 15 giorni continuativi, l'Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, di cui al precedente art.7, nonché – nel caso in cui il Concessionario non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali assunti, il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l'intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte del Concessionario di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione della decorrenza dei termini.

Art. 10 - Responsabilità ed oneri del Concessionario

Il servizio è erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del Concessionario, il quale sotto la sua esclusiva responsabilità, a totale esonero dell'Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare il servizio.

Il Concessionario garantisce, in ogni tempo, l'Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

Art. 11 - Danni a terzi

Il Concessionario è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio.

Le eventuali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per i danni provocati dal Concessionario sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Università.

In ogni caso, il Concessionario è tenuto a manlevare l'Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

Art. 12 - Verifica di conformità

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Al termine del contratto, all'esito positivo della verifica di conformità (vale a dire attestato che il contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento) il responsabile unico del procedimento rilascia entro 90 gg. il certificato di verifica di conformità.

Art. 13 - Responsabile del contratto per il Concessionario

Il Concessionario dovrà comunicare all'Università, in sede di stipula, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile del contratto oggetto del presente Capitolato.

Art. 14 – Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Università, in sede di stipula, potrà provvedere a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Università. Inoltre, assicurerà la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

Fatto salvo quanto disposto dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016, l'Università risolverà di diritto il contratto:

- nel caso di fornitura di un servizio diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per le inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura, il subappalto non autorizzato;
- quando l'impresa aggiudicataria non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto, nonché per il reiterato inadempimento degli obblighi relativi all'assistenza, alla manutenzione e alla garanzia previsti dal presente Capitolato e oggetto dell'offerta
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa);
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.).

Nei suddetti casi, l'Università avrà diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

Art. 16 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di com-

portamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.

L'Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora il concessionario:

- offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui venga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell'attività contrattuale.

Art. 17 - Aggiunte al contratto

Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell'Università dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.

Art. 18 - Recesso

L'Università, dopo il primo anno di vigenza contrattuale, avrà diritto di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, con comunicazione da effettuarsi alla Società con un preavviso di almeno 30 giorni, a termini dell'art. 1373, comma secondo c.c.

Art. 19 - Domicilio legale

Per l'esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Art. 20 – Legge applicabile al contratto

Il contratto oggetto della presente procedura sarà disciplinato dalla legge italiana.

Art. 21 – Perfezionamento del contratto

Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l'aggiudicazione, l'Università e il Concessionario perfezioneranno il contratto. Tutte le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Concessionario, nell'ammontare previsto all'atto della stipula.

Art. 22 – Controversie

Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipen-

denza del contratto d'appalto.

Art. 23 - Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.

È fatto obbligo al Concessionario di inserire in tutti i contratti che verranno da quest'ultimo sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all'Università.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura Territoriale del Governo della provincia di Milano dell'inadempimento della propria controparte (subconcessionario/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 24 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltre che al Codice Civile.

Art. 25 – Tutela della Privacy

Ai sensi del GDPR n. 2016/679, si informa che il Titolare del trattamento è il Rettore *pro tempore* dell'Università. I dati forniti dall'Università o comunque acquisiti nel corso dell'esecuzione del servizio verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati.

Art. 26 - Rischi da interferenze e oneri per la sicurezza relativi (DUVRI)

Ai fini della presente gara non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008; pertanto non sono previsti oneri di sicurezza.

Art. 27 - Composizione capitolato

Il presente Capitolato è composto da 27 articoli, redatti in complessive 09 pagine (allegato escluso).

Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Cinzia Corti
[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]

Struttura referente:

Settore Centrale di Committenza

Il Capo Settore Dott. Andrea Ambrosiano

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]

Allegato – All.1 - certificazioni accreditate da questo Ateneo